



TRIBUNALE DI MODENA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1973/2016** promossa da:

████████████████████ (C.F. ████████████████████), con il patrocinio dell'avv. VERLINGIERI SIMONETTA e dell'avv. ████████████████████, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VERLINGIERI SIMONETTA

ATTORE/I

contro

BANCA SELLA S.P.A. (C.F. 01709430027), con il patrocinio dell'avv. ████████████████████ e dell'avv. ████████████████████ V.LE ████████████████████, PRESSO AVV. ████████████████████ REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in ████████████████████ 41100 MODENA presso il difensore avv. ████████████████████

CONVENUTO/I

Il Giudice Antonella Rimondini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/05/2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che ████████████████████ ha agito in giudizio nei confronti della Banca Sella S.p.A. deducendo che: il 9.6.2003 aveva chiesto l'apertura di un conto corrente di corrispondenza e di un deposito titoli, al quale aveva fatto seguito la compravendita di titoli azionari e di obbligazioni di stato; il 6.4.2005 aveva firmato un documento integrativo del contratto quadro per la ricezione e trasmissione di ordini su strumenti derivanti, nonché un contratto uniforme per strumenti derivati regolamentati, privi dell'indicazione del capitale di riferimento prescritta dall'art. 30 reg. Consob 11522/1998; da allora aveva avviato una dinamica attività di negoziazione di derivati; la dichiarazione che aveva reso all'Istituto bancario di avere alta esperienza in strumenti finanziari non corrispondeva alla realtà, come risultava dalle operazioni transitate sul suo conto corrente prima del 2005 e dalla circostanza che, durante il periodo di operatività, aveva adottato un'unica strategia; la banca aveva consentito un numero spropositato di operazioni, inadeguato per un cliente retail, e pur in presenza di un patrimonio negativo, senza mai bloccare l'operatività; solo in data 16.4.2008 la convenuta aveva chiesto al ricorrente di dichiarare la soglia il cui raggiungimento avrebbe determinato l'obbligo di comunicare le perdite effettive o potenziali superiori al 50%; in data 17.4.2008 era stata eseguita una nuova profilatura ed il ricorrente aveva dichiarato di essere senza reddito, di non avere capacità di creare risparmio e di avere una consistenza patrimoniale tra 50 e 150.000,00 euro; in tale occasione, l'intermediario gli aveva attribuito profilo 5 (audace), mentre avrebbe dovuto assegnargli – tenuto conto dell'operatività in corso – profilo 6 (speculativo); in considerazione dell'inidoneo profilo culturale del ricorrente rispetto alla complessità del prodotto negoziato, dell'inadeguatezza patrimoniale dell'investitore rispetto al rischio assunto, dell'assenza di una chiara spiegazione delle caratteristiche del prodotto, della mancata informativa delle perdite effettive o potenziali superiori al 50% della provvista e dell'omessa adozione delle cautele di cui all'art. 9 dei contratti sottoscritti, la negoziazione comportava una perdita in conto capitale di



██████████ e l'azzeramento del patrimonio mobiliare e immobiliare del ricorrente; i contratti sottoscritti non rispettavano le previsioni dell'art. 23 TUF. Sulla base di tali allegazioni e tenuto conto del prescrizioni del TUF e del reg. Consob 11522/1998, ██████████ ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di intermediazione finanziaria e degli ordini di acquisto ovvero, in subordine, la risoluzione degli stessi, nonché la nullità delle condizioni economiche applicate e del contratto di finanziamento, con conseguente condanna della Banca Sella S.p.A. alla restituzione delle somme illegittimamente pretese e al risarcimento del danno;

considerato che la Banca Sella S.p.A. ha eccepito l'inammissibilità ed infondatezza delle domande avversarie;

tenuto conto che – con riguardo all'eccezione di nullità dei contratti per difetto di forma scritta – il contratto uniforme per strumenti derivati regolamentati del 6.4.2005 (cfr. doc. 4bis di parte ricorrente) ed il contratto uniforme per strumenti derivati ammessi alle negoziazioni sul mercato italiano del 10.4.2007 (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente) non paiono rispettare i requisiti di forma scritta previsti dall'art. 23 TUF, non risultando sottoscritti dall'intermediario;

ritenuto che diverse considerazioni valgano – in relazione all'orientamento assunto da questo Tribunale in tema cd. di contratto monofirma (cfr. Trib. Modena 2475/2016 est. Cividali; Trib. Modena 1783/2016 est. Siracusano) – rispetto alle altre scritture private;

ritenuto pertanto che – in considerazione della domanda di restituzione proposta da parte attrice - sia necessario espletare una ctu contabile al fine di: individuare le operazioni collegabili ai contratti nulli, determinando – per ciascuna operazione – il capitale investito, le spese sostenute ed eventuali ricavi percepiti;

P.Q.M.

Ammette la ctu indicata in premessa e nomina quale ctu la dott.ssa ██████████
fissa udienza per il conferimento dell'incarico al **28 novembre 2017 ad ore 12.00.**

Si comunichi alle parti e al ctu.

Modena, 14/11/2017

Il Giudice
Antonella Rimondini

